

Parma,

Invio tramite PEC

Spett.le Palladio Team Fornovo Srl
Str. Neviano de' Rossi, 51
43045 Fornovo di Taro (PR)
PEC palladioteamfornovo@legalmail.it

E p.c.

Spett.le Comune di Fornovo di Taro
Piazza Libertà, 11
43045 Fornovo di Taro (PR)
PEC

Spett.le Comune di Berceto
Via G. Marconi, 18
43042 Berceto (PR)
PEC

Spett.le Comune di Calestano
Via G. Mazzini, 16
43030 Calestano (PR)
PEC

Spett.le Comune di Collecchio
V.le Libertà, 3
43044 Collecchio (PR)
PEC

Spett.le Comune di Corniglio
L.go Castello, 1
43021 Corniglio (PR)
PEC

Spett.le Comune di Felino
P.zza Miodini, 1
43035 Felino (PR)

PEC

Spett.le	Comune di Fontevivo P.zza Repubblica, 1 43010 Fontevivo (PR) PEC
Spett.le	Comune di Langhirano P.zza G. Ferrari, 1 43013 Langhirano (PR) PEC
Spett.le	Comune di Lesignano de' Bagni P.zza Marconi, 1 43037 Lesignano de' Bagni (PR) PEC
Spett.le	Comune di Medesano P.zza G. Marconi, 6 43014 Medesano (PR) PEC
Spett.le	Comune di Monchio delle Corti P.zza Caduti di Tutte le Guerre, 1 43010 Monchio delle Corti (PR) PEC
Spett.le	Comune di Montechiarugolo P.zza Rivasi 3 43022 Montechiarugolo (PR) PEC
Spett.le	Comune di Neviano degli Arduini P.zza IV Novembre, 1 43024 Neviano degli Arduini (PR) PEC
Spett.le	Comune di Noceto P.le Adami, 1 43015 Noceto (PR) PEC

Spett.le	Comune di Palanzano P.zza Cardinal Ferrari, 1 43025 Palanzano (PR) PEC
Spett.le	Comune di Parma L.go Torello de' Strada 11/A 43121 Parma (PR) PEC
Spett.le	Comune di Sala Baganza Via Vittorio Emanuele II, 34 43038 Sala Baganza (PR) PEC
Spett.le	Comune di Solignano Piazza U. Bertoli 1 43040 Solignano (PR) PEC
Spett.le	Comune di Terenzo Str. del Municipio, 7 43040 Terenzo (PR) PEC
Spett.le	Comune di Tizzano Val Parma P.zza Roma, 1 43028 Tizzano Val Parma (PR) PEC
Spett.le	Comune di Traversetolo P.zza V. Veneto, 30 43029 Traversetolo (PR) PEC
Spett.le	Comune di Valmozzola Loc. Mormorola Via Provinciale, 1 43050 Valmozzola (PR) PEC
Spett.le	Comune di Varano de' Melegari Via Martiri della Libertà, 14

43040 Varano de' Melegari (PR)

PEC

Spett.le

Unione dei comuni Valli Taro e Ceno

P.zza 11 Febbraio, 7

43043 Borgo Val di Taro (PR)

PEC

Spett.le

Provincia di Parma

Str. Martiri della Libertà, 15

43123 PARMA

PEC

Spett.le

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Parma e Piacenza

Palazzo della Pilotta

Via G. Bodoni, 6

43121 Parma

PEC mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Via Chiavari, 11/a

43125 PARMA

PEC com.parma@cert.vigilfuoco.it

Spett.le

Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione
 Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
 – Parma

Str. G. Garibaldi, 75

43121 Parma

PEC stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le

AUSL Distretto Valli Taro e Ceno

Dipartimento Sanità Pubblica

Via Benefattori, 12

43043 Borgo Val di Taro

PEC

Spett.le

Montagna 2000 SpA

Via F. Corridoni, 6

43043 Borgo Val di Taro (PR)

PEC montagna2000@legalmail.it

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione UNMIG di Bologna
PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
V.le della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)
PEC DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti
Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali
V.le della Fiera, 8
40127 Bologna (BO)
PEC servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
V.le della Fiera, 8
PEC segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le **e all'Autorità competente**
Regione Emilia-Romagna
Servizio VIPSA
Viale della Fiera, 8
40127 - Bologna
PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 04/2018 relativo al progetto denominato: "Ampliamento per operazioni D1 e D15 dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in località Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR), localizzato in Loc. Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR), proposto da Palladio Team Fornovo Srl
Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del PAUR (art. 10 bis L. 241/90 e smi)

Premesso che:

- il proponente, Palladio Team Fornovo Srl ha presentato, in data 26/01/2021, istanza di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/18, alla Regione Emilia – Romagna ed ARPAE SAC Parma;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/18, l'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di ARPAE;

dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la presa in carico dell'istanza e ARPAE SAC Parma ha conseguentemente intrapreso l'attività istruttoria relativa a tale procedimento;
- la verifica di completezza si è conclusa positivamente e pertanto il procedimento è stato avviato con la pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito dell' Autorità Competente Regione Emilia-Romagna e sul BURERT n° 170 del 09/06/2021;
- in data 26/07/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi Istruttoria ed in data 24/08/21 il sopralluogo;
- ARPAE SAC Parma, con lettera con PG/2021/137429 del 06/09/2021, ha richiesto le integrazioni e concesso proroga dei tempi per la presentazione con PG/2021/155549 del 08/10/21;
- le integrazioni sono state consegnate dal proponente in data 06/12/2021 e acquisite da ARPAE con PG/2021/187602;
- la Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata in prima seduta il 18/01/2022, in seconda seduta il 16/02/2022 e in terza seduta in data 07/03/2022;

Risulta inoltre acquisita con prot. ARPAE PG/2022/32691 del 28/02/2022 la nota inviata da Palladio Team Fornovo Srl con prot. PTF 8-22 del 25/02/2022, pervenuta a seguito della chiusura della seconda seduta della conferenza dei servizi decisoria, la cui conclusione era stata definita ed espressa chiaramente nei termini di poter valutare la progettualità in esame, attraverso la documentazione già fornita dalla Ditta e agli atti. Ciò anche nel rispetto della tempistica e dei disposti della normativa vigente.

Risulta altresì acquisita in data 07/03/2022 al protocollo Arpae (prot. n. PG/2022/37065, PG/2022/37157, PG/2022/37163 e PG/2022/37170) ulteriore documentazione trasmessa volontariamente dalla Ditta, in merito alla quale gli Enti della Conferenza di Servizi hanno confermato, nella seduta del 07/03/2022, di non aver avuto il tempo tecnico di visionarla e di ritenere che si tratti di ulteriore documentazione pervenuta tardivamente che, nel rispetto dei tempi e modi di norma definiti nel procedimento, non possa essere valutata e considerata in sede di CDS e all'attuale stato di avanzamento della conferenza dei servizi decisoria.

considerato che:

la **Conferenza di Servizi** decisoria, riunitasi il 18/01/2022 in prima seduta dando la possibilità al Proponente di esporre le proprie integrazioni documentali, in data 16/02/2022 in seconda seduta per permettere al Proponente approfondimenti e chiarimenti alle osservazioni degli Enti/Organi coinvolti e in data 07/03/2022 per raccogliere le valutazioni e pareri da parte degli Enti/Organi partecipanti (chiaramente espressi in sede di CDS il cui resoconto è stato trasmesso con nota prot. PG/2022/38680 del 08/03/2022), ha valutato in modo condiviso che il materiale integrativo fornito dal Proponente e i chiarimenti recepiti in sede di conferenza non risolvono le criticità riscontrate, non rispondono in maniera esaustiva a quanto richiesto e non definiscono in modo chiaro alcuni aspetti messi in evidenza nel percorso della conferenza, e la stessa conferenza dei servizi ha pertanto assunto la decisione condivisa di non poter procedere ad una valutazione positiva della proposta per le motivazioni di seguito riportate;

considerato inoltre che, a conferma e supporto della decisione assunta in Conferenza, sono pervenuti i pareri e contributi di seguito richiamati ed interamente allegati al resoconto della conferenza dei servizi del 07/03/2022 e alla presente:

- Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 3939 del 04/03/2022 (recepito al prot. ARPAE del 04/03/2022 n. PG/2022/36380);
- Nota dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno prot. 1586/4.2 del 04/03/2022 (recepito al prot. ARPAE del 04/03/2022 n. PG/2022/36854);
- Nota del Comune di Fornovo di Taro prot. 2022/2393 del 05/03/2022 (recepita al prot. ARPAE n. PG/2022/37131 del 07/03/2022);

nonché vista la Delibera di Giunta comunale di Fornovo di Taro n. 18 del 05/03/2022, acquisita con prot. PG/2022/37360 del 07/03/2022, anch'essa allegata alla presente.

si comunicano al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento:

- Non conformità agli strumenti urbanistici comunali.

Relativamente alla **conformità urbanistica dell'intervento**, le opere oggetto di titolo edilizio ricadono nella zona individuata da RUE e PSC a "Servizi tecnici- Discarica" art 35 NTA RUE e quindi risultano compatibili con la disciplina di RUE/PSC, ad eccezione di quanto afferente alla realizzazione di nuovo Container/box uffici previa rimozione dell'ex c.d. Box pesa (indice di VI non rispettato). Detto specifico intervento oltre a non essere stato progettato nel rispetto della prescritta distanza minima di 10 m dall'adiacente strada vicinale, non rispetta l'indice di visuale libera di 0,5 stabilito dalle NTA del RUE e non è stata attivata nel presente procedimento una richiesta di variante urbanistica in tal senso.

- Non conformità edilizia.

In merito alla non conformità edilizia si specifica quanto segue:

- l'intervento relativo alla realizzazione della nuova baia per lo stoccaggio di rifiuti non è progettato nel rispetto della prescritta distanza minima di 10 m dall'adiacente strada vicinale;
- l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo Box uffici in sostituzione del c.d. Box pesa non è progettato nel rispetto della prescritta distanza minima di 10 m dall'adiacente strada vicinale. Inoltre, come già segnalato nel punto precedente, non rispetta l'indice di visuale libera di 0,5 stabilito dalle NTA del RUE e non è stata attivata nel presente procedimento una richiesta di variante urbanistica in tal senso. Per tale manufatto non è stata presentata l'asseverazione ai sensi dell'art. 10 co. 3 LR 19/2008 (MUR A1/D1 e eventuali allegati) attinente alla riduzione del rischio sismico e obbligatoria per il rilascio del permesso di costruire, lasciando quindi parzialmente inevaso un passaggio specifico della richiesta di integrazioni formulata nella comunicazione complessiva formale di Arpae in data 06.09.2021;
- relativamente alla vasca antincendio di nuova realizzazione (manufatto prefabbricato interrato dotato di platea in ca di 20 cm) non è stata presentata l'asseverazione ai sensi dell'art. 10 co. 3 LR 19/2008 (MUR A1/D1 e eventuali allegati) attinente alla riduzione del rischio sismico e obbligatoria per il rilascio del permesso di costruire, lasciando quindi parzialmente inevaso un passaggio specifico della richiesta di integrazioni formulata nella comunicazione complessiva formale di Arpae in data 06.09.2021.

Il rilascio di eventuali titoli edilizi, con particolare riferimento al c.d. "argine di valle" risulta subordinato alla valutazione favorevole del Servizio Sismico della Regione Emilia-Romagna e al rilascio dell'autorizzazione allo svincolo idrogeologico da parte del competente Ente, allo stato attuale non espressi in tal senso.

- Carenza di elementi documentali e progettuali in materia di Sismica.

Il progetto di ampliamento della discarica esistente di Monte Ardore prevede che i rifiuti in ampliamento siano abbancati, in parte, al di sopra del corpo discarica già autorizzato ed in parte su una nuova area in continuità alla precedente.

Questo pone anche la necessità di realizzare un nuovo argine, posizionato al limite di valle della discarica, che sarà costituito da un muro in c.a. fondato su pali e tirantato alla base, e da un rilevato in terra rinforzata a valle, la cui larghezza in testa garantisce il transito dei mezzi nelle fasi di conferimento a discarica dei materiali.

Di seguito si richiamano le osservazioni avanzate in sede di conferenza dei servizi che permangono e che non permettono di affermare la presenza di una completezza documentale e conseguentemente non permettono una valutazione positiva del progetto strutturale presentato e integrato a corredo della nuova istanza di autorizzazione sismica avanzata dalla Ditta nell'ambito di questo procedimento di PAUR:

1. Osservata la completa occlusione delle testate dei tiranti in virtù della presenza del rilevato in terra armata, il progetto esecutivo non definisce un piano di manutenzione così come previsto al § 6.6.1. delle NTC18 "Nel progetto deve essere definito un programma di manutenzione ordinaria che può comprendere anche successivi interventi di regolazione

- e/o sostituzione dei dispositivi di ancoraggio. Deve inoltre essere predisposto un piano di monitoraggio per verificare il comportamento dell'ancoraggio nel tempo”;
2. Si osserva una carenza di particolari grafici di dettaglio delle piastre di ancoraggio sulla parete in c.a.. (e.g.: esatta angolazione della piastra, eventuali riempimenti tra parete e piastra di ancoraggio per garantire idonea superficie di contatto);
 3. Si osserva la mancanza di un piano di prove di carico in conformità a quanto previsto dal § 6.6.4 delle NTC18 (§ 6.6.4.1 e § 6.6.4.2);
 4. Stante le dimensioni considerevoli della parete in c.a. (oltre 120 metri) si osserva che non risultano presenti giunti nella costruzione né tantomeno vengono prodotte considerazioni atte ad escludere danneggiamenti per dilatazioni e cedimenti differenziali;
 5. Il progetto non contiene, viste le quantità di cls e le dimensioni degli elementi strutturali, dettagli per la dissipazione del calore generato in fase di maturazione del getto;
 6. Si osserva che negli elaborati grafici mancano riferimenti in merito al diametro e passo dell'armatura orizzontale della parete. Altresì risulta assente una giustificazione tecnica inerente la scelta di disporre la stessa in posizione interna rispetto all'armatura verticale;
 7. Si osserva che non tutte le tavole grafiche esecutive riportano le caratteristiche dei materiali previsti nella costruzione.
 8. Con riferimento agli incrementi di spostamento e sollecitazione riportati all'interno dell'elaborato “ALLEGATO 28 ANALISI INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA VARIAZIONE DEL PESO DI UNITÀ DI VOLUME DEI RIFIUTI”, pur rilevando la nota riportata a pag. 56 della risposta alla richiesta di integrazioni (2582_4809_R01_Rev0_INT), si osserva che non sono stati riprodotti i fattori di sicurezza con le nuove sollecitazioni in adeguato aggiornamento alla relazione di calcolo;
 9. Con riferimento alle opere dell'area Servizi (Vasca Percolato e Baia di stoccaggio) si osserva che, anche in virtù del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna n. 148 del 14/09/2017

(<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-normeper-la-riduzione-del-rischio-sismico/pareri-interpretativi-cts#autotoc-item-autotoc-3>) non risultano agli atti tavole esecutive con dettagli strutturali inerenti le parti prefabbricate che costituiranno i manufatti; Non risultano verifiche delle strutture prefabbricate sia verticali (pareti) sia orizzontali (copertura vasca percolato). Inoltre, si osserva che per la Vasca Percolato la classe d'uso II non sia rappresentativa dell'opera trattandosi di struttura di contenimento di prodotti che risultano pericolosi per l'ambiente (pare più congruente la Classe d'uso III).

Inoltre l'istanza di autorizzazione sismica presentata per le opere in oggetto va configurata, stante il procedimento già aperto di cui all'autorizzazione sismica rilasciata con determina dirigenziale n. 3208 del 12/09/2018, come variante sostanziale a quest'ultima e non come nuova istanza di autorizzazione. Pertanto, il MUR A.2 andrebbe di conseguenza aggiornato spuntando l'opzione di **Variante Sostanziale** al precedente progetto esecutivo indicandone altresì i riferimenti.

- Carenza di elementi in materia di Vincolo Idrogeologico.

L'intervento in oggetto ricade nella zona degli atti di vincolo del Comune di Fornovo Taro e rientra nelle previsioni dell'art.7 e successivi del R.D. 3267/1923, artt. 19 e 21 del R.D.1126/1926; ed è ricompreso nell'Elenco 1 della D.G. 1117/2000.

Gli elementi tecnici forniti e le valutazioni conseguenti relativamente agli aspetti geomorfologici e geotecnici non appaiono esaustive in merito a:

1 – Nella zona di imposta del futuro argine di valle, dai rilievi eseguiti sugli inclinometri si evidenzia la presenza di movimenti verticali con zone di taglio ben sviluppate, in dettaglio i seguenti inclinometri: S1: interrotto nel marzo 2013 alla profondità di -8,5 mt S1bis: spostamenti differenziali cumulativi dall'ottobre 2013 di 58,37 mm alla profondità di -9,5 mt S2: spostamenti differenziali cumulativi dal giugno 2010 di 12,30 mm alla profondità di -2,00 mt SC-01: con spostamenti complessivi 10 mm sin dalle prime letture di esercizio, giustificati come errori di lettura strumentali. Nonostante nella relazione GEOTEC venga riscontrata ed assunta a base delle indagini e verifiche eseguite, una sostanziale situazione di fragilità idrogeologica del versante, pare che il movimento riconosciuto alla base dell'argine venga sottovalutato.

2 – Nelle valutazioni sulla stabilità della discarica non vengono approfonditi i potenziali effetti sull'equilibrio geostatico del sistema discarica e frana attiva presente a valle della zona di imposta dell'argine stesso.

Si ritiene che questi elementi non siano stati sufficientemente indagati.

Il trend di spostamento nell'inclinometro S1bis posto alla base del corpo discarica, è stato prontamente segnalato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Servizio di Parma, mettendo in evidenza inoltre l'importanza di una verifica della corretta funzionalità dell'inclinometro S1bis e dell'eventuale riperforazione e nuova installazione in caso di deformazioni tali da impedire nuove letture.

Vista l'ubicazione dell'inclinometro, in rapporto alla nuova configurazione degli interventi previsti al piede della discarica, occorre fare particolare attenzione nel proseguire ed implementare il monitoraggio per un arco temporale certamente superiore ai due anni (in caso di post-mortem) o comunque di trattarlo con priorità (eventualmente approfondendo le conoscenze per quanto riguarda la superficie di deformazione individuata) in un nuovo piano di monitoraggio del corpo substrato-discarica in caso di ampliamento.

- Vulnerabilità della Viabilità di accesso alla discarica

La viabilità di accesso dall'uscita della A15 è costituita dalla strada statale 62 della Cisa fino all'incrocio con la SP39 della Val Sporzana e infine dalla strada comunale Neviano de' Rossi, per un tragitto totale di circa 10 km. L'ultimo tratto della strada vicinale, precisamente dalla strada vicinale del Cerreto e alla strada comunale di Neviano de' Rossi è sottoposto a monitoraggio da parte del Comune di Fornovo in quanto tali aree presentano criticità dal punto di vista morfologico e del dissesto infatti detta strada è stata oggetto di lavori di consolidamento tuttora in essere.

L'ubicazione delle aree che presentano criticità dal punto di vista morfologico e del dissesto sono state individuate nella relazione dello studio Geode, consulenti del Comune di Fornovo di Taro, incaricati del MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI TECNICO-GESTIONALI, DEGLI ASPETTI GEOLOGICO/AMBIENTALI, DELLA STABILITÀ GEOMORFOLOGICA DELLA VIABILITÀ DI AVVICINAMENTO ALLA DISCARICA DI M.TE ARDONE) del primo semestre (Gennaio-Giugno 2021), sottoposto all'attenzione del Proponente, in cui è stato eseguito uno screening delle frane censite a livello provinciale e regionale e successivamente attraverso l'esecuzione di rilievi morfologici specifici sono stati individuate le intersezioni reali e possibili (in senso di ampliamento della frana) tra le viabilità in esame e le frane censite.

Recentemente è stata acquisita, dal Comune di Fornovo di Taro, la Relazione riferita ai monitoraggi condotti nel secondo semestre del 2021 (Luglio-Dicembre 2021) che ha segnalato come negli ultimi sei mesi oltre ad alcuni peggioramenti, altre nuove situazioni di emergenza si sono generate lungo le strade interessate, mettendo quindi in evidenza una viabilità fragile e problematica.

Nelle integrazioni fornite dal Proponente e anche durante lo sviluppo della conferenza dei servizi decisoria, non è stata considerata, in quanto non ravvisata necessaria dalla stessa Ditta e comunque non considerata soluzione praticabile, una possibile viabilità alternativa di accesso alla discarica in caso di problematiche alla strada ordinaria (ad esempio per impossibilità al transito dei conferimenti, per l'asportazione del percolato, come per situazioni emergenziali sulla discarica stessa). Così come non sono state previste attività concrete e programmate sulla strada in quanto dalla stessa ditta è stato dichiarato che lo stato manutentivo, l'efficienza e l'efficacia delle strade sono sostanzialmente buone, non rilevando la necessità di ulteriori interventi ritenendo che la strada è in grado di sostenere l'attività che si andrà a svolgere.

Nel Piano di emergenza del Proponente, il caso in cui il percolato di discarica non possa essere allontanato per un periodo di tempo prolungato, anche a causa dell'eventuale interruzione prolungata della strada di accesso, è trattato nei termini di una eventuale realizzazione di ulteriori vasche per il percolato.

Premesso che l'assenza di viabilità alternativa di accesso alla discarica non può essere considerata motivazione sufficiente a dimostrare l'idoneità della stessa, la conferenza dei servizi ha ritenuto che non siano state presentate o pianificate, come necessarie, opere di adeguamento sia per la messa in sicurezza della strada volte alla stessa gestione in sicurezza della discarica, sia per rendere gli impatti derivanti dal traffico indotto dalla discarica sostenibili, anche a lungo termine.

L'aspetto viabilità è stato affrontato dal Proponente, lasciando ampio margine di incertezza, discrezionalità sui tempi, sui modi e termini con cui si potrebbe dover intervenire, a tutela della gestione della discarica, su una strada che ha evidenti problematiche di dissesto (come dimostrato dalla Relazione richiamata dal Comune nonostante i recenti interventi di risanamento). Senza considerare che qualora dovesse accadere un'emergenza repentina al sito (come l'incendio verificatosi nel 2007) l'eventuale concomitanza di una interruzione della strada, o anche solo di una limitazione, non consentirebbe un agevole accesso ai mezzi di soccorso e quindi pronto intervento.

- Non conformità del Piano di Emergenza in funzione della normativa antincendio e non conformità dell'impianto idrico antincendio

Dalla documentazione pervenuta si evince che l'impianto antincendio progettato prevede la possibilità di collegare gli idranti anche ad una seconda linea di emergenza allacciata alla vasca di stoccaggio del percolato. Si precisa che non risulta previsto dalle norme tecniche un sistema di alimentazione di emergenza così come inteso, esiste la possibilità di avere un'alimentazione promiscua purché siano rispettate le disposizioni di carattere igienico sanitario (Appendice A -UNI 10779) cosa che evidentemente non risulta osservata. Dalla documentazione si evince inoltre che durante un'emergenza dovuta all'impossibilità di conferire all'esterno il percolato risulta previsto lo svuotamento delle vasche antincendio per riempirle di percolato (circa 120 mc). E' del tutto evidente che la indicata procedura di emergenza comporterebbe la non utilizzabilità dell'impianto idrico antincendio ritenuto necessario a protezione del sito. Non può essere prevista una procedura di emergenza che comporti la non utilizzabilità dell'impianto idrico antincendio. L'impianto idrico antincendio così come proposto non risulta conforme alla regola dell'arte, ritenendo in particolare che i componenti di detto impianto debbano essere ad esclusivo servizio dello stesso e che non vi siano interconnessioni con altri tipi di impianti.

Questo aspetto era stato attenzionato nel percorso istruttorio attraverso il richiamo al rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e delle norme UNI, oltre che nell'ambito della richiesta integrazione di valutazione degli aspetti edilizi.

- Mancanza di evidenze oggettive dello studio olfattometrico

Relativamente allo studio olfattometrico a seguito della necessità di chiarimenti avanzati in merito a:

- estensione del corpo discarica e dati di input della sorgente areale;
- altezza delle sorgenti (2 metri dal suolo), in relazione all'innalzamento del corpo discarica;
- dati di input di una sola delle vasche per il percolato quando nel piano di emergenza è contemplata l'eventualità di utilizzo simultaneo delle vasche e la possibilità di installare eventuali ulteriori vasche per il percolato sul corpo della discarica;
- vasche di rilancio del percolato che verranno traslate in fase di coltivazione;
- biofiltro che nello studio viene considerato come emissione areale, tuttavia dalla documentazione agli atti si indica un biofiltro chiuso con un punto di emissione vero e proprio.

A fronte dei chiarimenti forniti dalla Ditta si prende atto di quanto integrato e dichiarato in sede di conferenza dei servizi dalla Ditta, nonché comunque anche nella documentazione successivamente pervenuta, permane tuttavia la carenza di dati oggettivi (es. modellistica specifica) in modo tale che si possa verificare/confermare quanto sostenuto nella progettualità. Sono state presentate dichiarazioni, ma non modellistica e valori che dimostrino che, rispetto al modello attuale, non cambia nulla. Le dichiarazioni fatte non sono supportate da una valutazione numerica che le possa sostenere e dimostrare.

- **Mancanza di elementi di chiarezza documentale in merito alla presenza di biogas all'interno degli sfiati infratelo e al non incremento della produzione di biogas a fronte di un aumento dei rifiuti abbancati.**

Pur avendo fornito la Ditta gli elementi a chiarimento delle osservazioni sollevate in conferenza dei servizi sulle indagini geofisiche di superficie condotte, ed essendo stata ribadita dal Proponente stesso, con i propri consulenti tecnici, la valutazione di integrità del sistema di impermeabilizzazione del fondo, preme sottolineare che l'andamento della percentuale di metano rinvenuta all'interno degli sfiati infratelo nel corso degli anni è aumentata tanto da portare il Gestore a collegarli alla rete di captazione. Il Gestore attribuisce tale andamento alla ripresa dei conferimenti di rifiuto, dopo un periodo di fermo di circa quattro anni, sostenendo che il carico suppletivo di rifiuti conferiti ha generato una compressione sull'accumulo esistente con il conseguente aumento delle concentrazioni delle emissioni diffuse di biogas e negli sfiati infratelo. Pur prendendo atto degli esiti dell'indagine geoelettrica, non si ravvisano elementi di chiarezza documentale atti a spiegare e giustificare la presenza di biogas all'interno degli sfiati infratelo, così come per quanto dichiarato in ordine al non incremento della produzione di biogas a fronte di un aumento dei rifiuti abbancati.

- **Mancanza di completezza e sufficienti elementi conoscitivi in materia di Acque sotterranee.**

Con riferimento alla qualità delle acque sotterranee presenti al di sotto del corpo della discarica si premette che, con nota PG/2019/126422 del 09/08/19, Arpae ha avviato, al fine di approfondire in modo dettagliato detto aspetto e gli elementi riscontrati nel contesto specifico, e sulla base della consistenza idrogeologica del sito, un procedimento di bonifica per superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite all'Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i. in alcuni piezometri prescritti dall'AIA vigente per i parametri Solfati, Manganese e Tetracloroetilene, procedimento tutt'ora in corso e con raccolta di elementi conoscitivi in divenire. Anche se nella procedura di PAUR è ricompreso il progetto di rifacimento della rete piezometrica allo scopo di implementare il monitoraggio per la verifica del contenimento del fondo discarica e pur valutando positivamente la realizzazione dei nuovi piezometri proposti in sostituzione dei piezometri esistenti (peraltro da mettere in campo già per lo stato di fatto della discarica), sussiste la necessità di pervenire a maggiori elementi conoscitivi di definizione e chiarimento, anche grazie a queste ultime installazioni. In relazione ai superamenti delle CSC nelle acque prelevate dai piezometri presenti in sito, pertanto si ribadisce conseguentemente come ad oggi non sia ancora possibile giungere alla chiusura del procedimento avviato ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Alla luce di tutto quanto sopra si rileva altresì quanto segue.

Per la porzione di area dell'intervento che riguarda il territorio rurale, è stata attivata nell'ambito del procedimento di PAUR, ai sensi del comma 2 art. 21 della L.R. 04/2018 SMI, **la variante**

urbanistica al PSC e RUE per la correzione dell'errore cartografico introdotto in sede di traduzione da PRG in PSC e RUE nel 2009.

In ordine alla valutazione urbanistica di detta variante non emergono elementi specifici ostativi in riferimento ai contenuti della pianificazione sovraordinata provinciale.

Il progetto di potenziamento dell'impianto, nell'ambito della procedura di PAUR, ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 4/2018, è oggetto di specifica procedura di VIA, nella quale le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale della necessaria variante, anche in un'ottica di non duplicazione, possono trovare riscontro e specifica valutazione degli enti competenti in materia ambientale nelle analisi del SIA.

Preso atto che il Comune ha ritenuto che i contenuti della presente variante di rettifica cartografica rientrino tra quelli per i quali la stessa LR 20/2000 (art.5) esclude la necessità di procedura di Valutazione di sostenibilità.

Richiamato l'art.21 comma 2 della LR 4/2018 dove si specifica che il provvedimento autorizzatorio unico può costituire variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (ValSAT) positiva sulla variante stessa, con l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare preventivamente acquisita.

Ai fini dell'intesa della Provincia per l'approvazione della variante e l'espressione in merito alla valutazione ambientale di cui al comma 2 della LR 4/2008, con la conferma dell'assenza di impatti e pressioni territoriali, allo stato attuale delle conoscenze e valutazioni acquisite in sede di CdS, si prende atto che permangano elementi non chiariti e incertezze, evidenziate dagli enti partecipanti ai lavori della conferenza stessa, che non consentono una positiva valutazione di competenza da parte dell'Amministrazione Provinciale in ordine alla effettiva sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento e di riflesso della conseguente necessaria procedura di variante urbanistica.

Si riportano inoltre ulteriori evidenze che mettono in risalto elementi che non possono essere sottovalutati alla luce delle vigenti disposizioni normative.

Relativamente ai valori richiesti in deroga, il Proponente ha inoltrato una ADR ai sensi del punto 7.1 Allegato 7-art. 7 sexies del D.Lgs. 36/2003 modificato e aggiornato dal D.Lgs 12/2020.

Detta ADR comprova la possibilità di poter moltiplicare per tre diversi parametri.

Si sottolinea che l'art. 16 ter, comma 1 lett c - bis testualmente recita "a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica." Sulla base del disposto normativo di cui sopra, il 94% dei rifiuti conferiti fino ad ora alla discarica non potrà più essere ritirato.

Le suddette tipologie di rifiuto corrispondono ai seguenti codici EER:

- 190206 - Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205;
- 190305 - Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304;

- 190814 - Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190813;

Il restante 6% è costituito dal rifiuto codice EER 190307 - Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306.

Negli elaborati allegati all'istanza è confermato che questi 4 codici rappresenteranno anche in futuro il 95% dei rifiuti conferiti (pag 6 della ADR). La stessa ADR (tabella di pagina 43) evidenzia che le concentrazioni determinate dal test di omologa delle succitate tre tipologie di rifiuti che hanno costituito il 94% di quanto ritirato non sarebbero in grado di rispettare il limite derogabile in vigore dal 01/07/2022, pari al doppio della concentrazione previsto dal limite soglia fissato dal D.lgs. 121/2020 - all. 4 - tab.5 per rifiuti non pericolosi per il parametro DOC.

Per il rifiuto codice 19 03 05 il superamento si presenta anche per i Cl - , TDS, Mo.

Tutto ciò premesso, in considerazione di quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica:

- che, entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il proponente può presentare per iscritto all'ARPAE - SAC PARMA e alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA– Servizio VIPSA, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- che la comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al primo punto;
- che in mancanza di osservazioni, decorso il termine di cui al primo punto, questa Agenzia concluderà l'istruttoria e provvederà a proporre alla Regione la formale adozione del provvedimento negativo.

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma.

Distinti saluti

II RESPONSABILE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PARMA

Paolo Maroli

(lettera firmata digitalmente)

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

- Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 3939 del 04/03/2022 (recepito al prot. ARPAE del 04/03/2022 n. PG/2022/36380);
- Nota dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno prot. 1586/4.2 del 04/03/2022 (recepito al prot. ARPAE del 04/03/2022 n. PG/2022/36854);
- Nota del Comune di Fornovo di Taro prot. 2022/2393 del 05/03/2022 (recepita al prot. ARPAE n. PG/2022/37131 del 07/03/2022);
- Delibera di Giunta comunale di Fornovo di Taro n. 18 del 05/03/2022, acquisita con prot. PG/2022/37360 del 07/03/2022.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370